

TRIBUNALE DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DR. ELISABETTA CANDIDI TOMMASI

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 20076/09	Sent.
N° 418-C-	Cron.
N° 400-A/09	Rep.

Nella causa R.G.n.10295/05 promossa da Rosa Irene nei confronti di Generali Assicurazioni s.p.a., Paris Roberto e Paris Normanno ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la presente

SENTENZA

Rilevato, con riguardo all'*an*, che l'esclusiva responsabilità di Paris Roberto quale conducente del veicolo di proprietà di Paris Normanno risulta provata dalle dichiarazioni del teste oculare Modica, il quale ha confermato la dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, e cioè che l'auto dell'attrice veniva investita da quella dei Paris, in quanto quest'ultima andava ad occupare la corsia di marcia percorsa dalla prima nella relativa manovra di immissione in tale corsia di marcia; né è ipotizzabile concorso di colpa alcuno dell'attrice, in quanto la sua auto procedeva a velocità adeguata allo stato dei luoghi, come riferito sempre dal teste, e veniva colpita nella parte posteriore destra dalla parte anteriore sinistra del veicolo dei Paris (cfr. risultanze del rapporto Polizia Municipale); tenuto conto di tali circostanze non risultava necessario disporre c.t.u. cinematica al fine di individuare l'esatta velocità dell'auto attorca, c.t.u. peraltro non richiesta dalla stessa parte convenuta costituita;

rilevato, con riguardo al *quantum*, che il danno deve essere liquidato sulla base delle conclusioni della c.t.u. medico-legale, all'esito della quale sono state individuate una inabilità temporanea assoluta di 12 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50 % di 15 giorni e al 25 % di ulteriori 15 giorni, un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura del 3 %;

con riferimento a quest'ultima voce, è dovuto il risarcimento del c.d. danno biologico secondo le tabelle di cui agli artt.138 e 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all'attualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 24-6-08 in Gazzetta Ufficiale n.151 del 30-6-08) nella concezione pluridimensionale fatta propria dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.26972/08; pertanto, tenuto conto che non risultano allegare e provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico relazionale, una invalidità del 3 % in un soggetto di anni 20 al momento del fatto comporterà una liquidazione del danno biologico di €2.465,65, valutato all'attualità;

analogamente anche il danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea deve essere valutato adottando la quantificazione di cui al citato Decreto (€42,06); così, nel caso in esame il complessivo ammontare di tale danno risulta pari a €977,89, sempre con valutazione all'attualità;

per quanto riguarda, infine, il richiesto danno morale, le Sezioni Unite ne propongono una rivisitazione che comporta una rilevante novità con riguardo al danno morale conseguente a lesioni personali; infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, evidenziano come la formula "danno morale" descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla

EW

sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10); è necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente; "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (così paragrafo 4.9);

in base a tale enunciato questo giudice ritiene che, nel caso in esame, pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali;

passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, in questa prima applicazione delle indicazioni delle Sezioni Unite si ritiene di non discostarsi dal parametro finora utilizzato, ritenendo che ciò risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità sostanziale; pertanto la personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente corrispondente ad un terzo, trattandosi di micropermanente;

al proposito si evidenzia che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co.3 dell'art.139 Codice Assicurazioni Private va riferita unicamente alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale; infatti, nonostante la differente dizione del citato art.139 Co.3 rispetto all'art.138 Co.3, la suddetta limitazione non può considerarsi onnicomprensiva, tenuto conto che all'epoca di emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale; pertanto, la sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito, viene liquidata in €.821,88;

il danno consistente nell'esborso di denaro effettuato per le necessarie cure mediche, dimostrato con la produzione dei documenti attestanti tali spese (doc.16-25 fasc. att.), va liquidato nel complessivo ammontare di €.1.296,33, oltre rivalutazione monetaria dalla data intermedia dei citati documenti del 3-2-05 per complessivi €.108,46;

il danno al veicolo attoreo deve essere quantificato nel complessivo importo di €.10.884,34, di cui €.9.000 quale valore al momento del sinistro in considerazione della sua demolizione stante l'antieconomicità delle riparazioni (cfr. doc.28-30), oltre a €.587,42 come da spese varie elencate alla pg.4 dell'atto di citazione (doc.31-35), oltre a €.400 di danno da fermo tecnico, oltre a rivalutazione monetaria per l'importo di €.896,92;

Euf

infine, su tutte le somme liquidate per complessivi €.16.554,55 compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, da considerarsi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 2,5 %, quale tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori, e da calcolarsi da data intermedia tra il fatto e la presente sentenza, e cioè dal 15-12-06, per un importo di €.878,75;

pertanto, il complessivo credito risarcitorio viene individuato nella somma di €.17.433,30;

si deve, però, considerare che parte attrice ha già percepito in data 22-12-04 un acconto di €.5.240; poiché il capitale è stato rivalutato alla data della presente sentenza, anche l'acconto già versato va rivalutato dalla data del suo versamento alla data della presente sentenza aggiungendo l'importo di €.456,75; di conseguenza, il complessivo importo da detrarre dal danno come sopra liquidato risulta di €.5.696,75, non potendo trovare applicazione il criterio di cui all'art.1194 c.c., il quale presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno (v. Cass. 6228/94, 1982/90);

effettuata la detrazione di cui sopra, risulta così dovuta la complessiva somma di €.11.736,55, sulla quale dalla data della sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto convertitasi in debito di valuta;

le spese seguono la soccombenza, ivi compresa la rifusione delle spese di c.t.u. e di c.t.p.;
P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 10295/05, così provvede:

- a) condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.11.736,55, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- b) le condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.3.424,41, di cui €.1.800 per onorari, €.1.200 per competenze e €.424,41 per spese, oltre 12,5 % ex art.15 T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- c) le condanna alla restituzione di quanto anticipato al c.t.u., pari a €.540, e al c.t.p., pari a €.312.

Bologna, 29-1-09

Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Elisabetta Candidi Tommasi

IL CANCELLIERE
(RE ANGELO CLEMENTI)

Depositato in Cancelleria

29 GEN. 2009



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]